

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 giugno 2025, n. 328
Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i. da parte del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione finalizzata all'installazione di una seconda apparecchiatura PET-TC presso il poliambulatorio "Giovanni Paolo II" dell'IRCSS "Casa Sollievo della Sofferenza". Parere favorevole.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*;
Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale"*;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile d'incarico E.Q. *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"* e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione *Strategie e Governo dell'Offerta*, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce all'articolo 7 che: *"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia*

di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni. 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. 5. Il Comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. 6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità".

Il R.R. n. 3 del 14 maggio 2025 ha stabilito all'art. 1 quanto segue:

"Il terzo capoverso dell'art. 4 del Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 14 è così modificato:

"Tenuto conto di tali esigenze, il fabbisogno regionale di prestazioni "PET" per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale è stabilito come segue:

- a. *n. 1 (una) PET da attribuire/installare presso le strutture ospedaliere pubbliche e private in cui è previsto il Servizio di Medicina Nucleare come da programmazione ospedaliera regionale vigente, purché in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio per l'attività specialistica ambulatoriale di medicina nucleare o per la quale sia richiesta e ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione e successivamente l'autorizzazione all'esercizio;*
- b. *n.2 (due) PET da attribuire/installare presso gli IRCCS Pubblici o privati accreditati, in cui è previsto il Servizio di Medicina Nucleare e qualora il carattere scientifico sia stato riconosciuto dal Ministero della Salute nella disciplina "oncologia". L'installazione della seconda PET è consentita qualora nell'anno precedente alla data di presentazione dell'istanza, risulti un numero di prestazioni superiori a n. 1.000/anno."*

Con Pec del 13.06.2025, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 318950 del 13/06/2025 il Comune di San Giovanni Rotondo (FG) ha richiesto *"il parere di compatibilità regionale per l'installazione di una seconda grande macchina PET-TAC presso il poliambulatorio "Giovanni Paolo II" dell'IRCSS Casa Sollievo della Sofferenza"* .

In relazione a quanto sopra, si premette che:

- la Tomografia ad emissione di positroni (PET) è una tecnica di medicina nucleare; la presenza di radiazioni nucleari, a seguito dell'utilizzo di radioisotopi, impone il rispetto di specifici standard di sicurezza in materia di protezione dalle radiazioni nucleari. In ragione di ciò la Regione Puglia, già con il R.R. n. 3/2005, ha incluso la diagnostica PET nell'ambito della sezione B.01.06 relativa alla Medicina Nucleare;
- l'INAIL, nel proprio documento ad oggetto *"Linee guida in tema di impiego delle apparecchiature di diagnostica operanti con radiazioni ionizzanti installate su mezzo mobile"*, ha raccomandato che *"(...) l'unità mobile sia del tipo tradizionale per la diagnostica per immagini e/o mammografia sia per le tecnologie più complesse non può che rappresentare un supporto preferibilmente in attesa di comprare o in attesa di riparazioni o acquisizione di nuove attrezzature, e mai un'alternativa definitiva.*

E' necessario sottolineare che la responsabilità delle prestazioni deve fare riferimento alla struttura ospitante e pertanto la collaborazione di personale tecnico e/o medico fornito da chi fornisce la tecnologia non può che essere un ausilio momentaneo nelle more di un'acquisizione definitiva di personale ad hoc.";

- la richiesta del 13/06/2025 del Comune di San Giovanni Rotondo si colloca in un arco temporale in cui è vigente la previsione introdotta con Il R.R. n. 3 del 14 maggio 2025 che consente di installare

n.2 (due) PET presso gli IRCCS Pubblici o privati accreditati, *“in cui è previsto il Servizio di Medicina Nucleare e qualora il carattere scientifico sia stato riconosciuto dal Ministero della Salute nella disciplina “oncologia”. L’installazione della seconda PET è consentita qualora nell’anno precedente alla data di presentazione dell’istanza, risulti un numero di prestazioni superiori a n. 1.000/anno”;*

- le condizioni previste dalla prefato RR 3/2005 ai fini dell’installazione di un secondo macchinario PET risultano soddisfatte dall’IRCCSS Casa Sollievo della Sofferenza.

Per quanto innanzi, si propone:

- di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) a seguito dell’istanza dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di autorizzazione alla realizzazione finalizzata all’installazione di una seconda apparecchiatura PET-TC presso il poliambulatorio “Giovanni Paolo II”;
- di precisare che il suddetto parere favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di San Giovanni Rotondo (FG) a seguito dell’istanza dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di autorizzazione alla realizzazione finalizzata all’installazione di una seconda apparecchiatura PET-TC presso il poliambulatorio “Giovanni Paolo II”;
- di precisare che il suddetto parere favorevole, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- di precisare che il Direttore Generale della struttura sanitaria destinataria del presente provvedimento dovrà trasmettere, per l’apparecchiatura PET/TC, la comunicazione di avvenuta installazione agli Enti interessati.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di San Giovanni Rotondo (pec: protocollo.sangiovannirotondo@pec.it);
 - al Direttore Generale dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” (pec: direzione.sanitaria@pec.operapadrepio.it)

- al Direttore Generale ASL FG.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 6 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro